



I.C. N.1 "PORCU-SATTA"-QUARTU SE
Prot. 0007270 del 21/09/2021
08 (Uscita)

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N.1

“ Eligio Porcu – Sebastiano Satta”

Via Palestrina, 37 –09045 QUARTU Sant’Elena

Tel 070/885937– Fax 070/813644 –

e-mail:caic882005@istruzione.it; caic882005@pec.istruzione.it; www.icporcusatta.edu.it

Cod. fisc. 92184890926

Cod. Mecc. CAIC882005

Ai Docenti
Ai Collaboratori scolastici
al DSGA
Sito WEB

Oggetto: Disciplina della Vigilanza sugli alunni/e, obblighi e responsabilità del personale Docente ed ATA

- Visto l’art. 6.DPR 416/74- Attribuzioni del Consiglio di circolo o di istituto e della Giunta Esecutiva;
- Visto il D.Lgs 297/94 -Statuto delle studentesse e degli studenti, art.328 (Disciplina alunni) e art 491 (orario di servizio docenti);
- Visto la legge 626/94 art. n.4 (Obblighi del datore di lavoro, del dirigente): individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi di protezione individuale, programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- Visto il Dlgs 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni;
- Visto il D.L. 01/09/2008 n. 137 art. 2 e il D.M. n.5/09 sulla Valutazione del comportamento degli studenti;
- Visto il C.C., art. 2048;
- Visto l’art. 19-bis legge n. 172/2017
- Vista la L. 107/2015;
- Visto il Dlgs 62/2017;
- Visti i Protocolli sicurezza anti Sars Cov 2 a.s. 2021/2022;
- Visto il Regolamento di Istituto IC1 Porcu+Satta Quartu Sant’Elena;
- Visto il Regolamento di disciplina alunni IC1 Porcu+Satta Quartu Sant’Elena;
- Visto il Patto di corresponsabilità scuola famiglia;
- Viste le Sentenze Cass. Sez. .III , 4.3.77 n. 894, Cass. Sez. II 15.1.80 n. 369 , Cass . Sez. III 23.6.93 n. 6937, Trib. Milano 28/6/1999) ;

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

rende noto

a tutto il personale docente e ATA, le disposizioni riguardanti la vigilanza sugli alunni fornendo, in via preventiva, misure organizzative volte ad impedire il verificarsi di eventi dannosi nei confronti degli alunni, conseguenti a negligenze sulla vigilanza.

L’obbligo di vigilanza ha inizio con l’affidamento dello studente alla scuola e termina con la riconsegna alla famiglia o, su delega, ad adulto responsabile.

La responsabilità risulta tanto maggiore quanto minore è l'età dell'alunno.

In caso di incidente, infatti, non sarà sufficiente per l'insegnante l'aver osservato le norme regolamentari, se risulteranno invece violate le norme di comune prudenza e perizia rapportate all'età e al grado di sviluppo di ogni singolo allievo.

La responsabilità per la cosiddetta "culpa in vigilando" deriva, infatti, dalla presunzione che il danno sia l'effetto del comportamento omissivo del sorvegliante nei confronti delle persone a lui affidate.

Il docente può liberarsi da tale responsabilità solo se risulta essere presente al momento dell'evento e se dimostra di non avere potuto evitare il fatto poiché lo stesso si è manifestato in modo imprevedibile, repentino e improvviso.

Sull'insegnante pende, dunque, una presunzione di responsabilità che può essere superata solo dimostrando di aver esercitato correttamente la funzione di sorveglianza sugli alunni.

L'obbligo di vigilanza si estende a tutta l'attività scolastica (compresi l'intervallo, le uscite didattiche, i viaggi di istruzione, i progetti e ogni altra attività che si svolga nei locali scolastici o in quelli di pertinenza), quindi la responsabilità degli insegnanti non è limitata alla mera attività didattica, ma riguarda l'intero periodo in cui i "minori" si trovano sotto il controllo degli operatori della scuola.

A tal proposito, si sottolinea che sui docenti ricade altresì la responsabilità civile per i danni causati da fatti illeciti dagli allievi a terzi e/o a se stessi (artt. 2043, 2048 e 2047 del Codice Civile e l'art. 61 della legge 11/07/1980); l'art. 61 della legge 11 luglio 1980 n. 312. Cassazione a Sezioni unificate 3.2.72 n. 260.

La custodia, il controllo, la vigilanza degli alunni/e è un dovere primario di tutto il personale della scuola:

- norme relative alla natura giuridica, all'organizzazione del sistema scolastico e delle singole Istituzioni, al contratto di lavoro del personale (Testo unico – D.Lgs. 297/94, art. 10; DPR n.275/99 artt. 3,4,8; CCNL);

- norme civilistiche che riguardano le responsabilità connesse alla vigilanza sui minori (Codice Civile: art. 2047; art 2048 - Legge n. 312 dell'11/07/80).

-

Tale quadro normativo, nel suo complesso, assegna alla Scuola, ovvero al personale docente, al personale ATA ed al Dirigente, ciascuno per le proprie competenze, il dovere della sorveglianza degli allievi/e per tutto il tempo in cui sono affidati.

In particolare, è ricorrente in giurisprudenza l'affermazione che l'obbligo si estende dal momento dell'ingresso degli allievi nei locali della scuola a quello della loro uscita (cfr. Cass. 5/9/1986, n. 5424), comprendendo il periodo destinato alla ricreazione (cfr. Cass. 28/7/1972, n. 2590; Cass.7/6/1977, n. 2342), con la precisazione che l'obbligo assume contenuti diversi in rapporto al grado di maturità degli allievi (cfr. Cass. 4/3/1977, n. 894).

PREMESSA

Il Dirigente Scolastico ha il dovere di predisporre misure preventive ed organizzative idonee all'espletamento degli obblighi di vigilanza da parte del personale della scuola (art. 25 D. Lgs. 165/01 e succ. mod.).

Per il comportamento del personale della scuola si fa riferimento al codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche Amministrazioni, Decreto legislativo 31 marzo 1994, pubblicato sulla G.U. n.°149 del 28 giugno 1994. Per le norme disciplinari vale il T.U. Decreto legislativo n.°297/1994 articoli n.° 535/540; il d.Lgs. n. 150/09. Per le funzioni del personale docente vale il CCNL ~~vigente~~

1° Vigilanza ed orario di servizio

1. La vigilanza sugli alunni/e, come stabilito dal Contratto della Scuola, è garantita dagli insegnanti in servizio.
2. Non rientra tra i doveri dell'insegnante la vigilanza degli alunni/e al di fuori dell'edificio scolastico.
3. Accoglienza. Art. 27 del C.C.N.L. 2006/09 (Docenti) - "Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni/e, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni (e delle loro ore di insegnamento) e ad assistere all'uscita degli alunni/e medesimi".

Presentarsi in ritardo in classe senza giustificato motivo espone il docente all'attribuzione della "culpa in vigilando"; il ripetersi di questa negligenza costituisce un'aggravante.

2° Norme di servizio

1. Ogni docente in servizio alla prima ora sarà presente almeno cinque minuti prima dell'inizio dell'ora per consentire il puntuale avvio delle lezioni: tale comportamento costituisce obbligo di servizio ai sensi del vigente CCNL e la eventuale inosservanza ha rilevanza disciplinare.
2. Gli alunni/e non dovranno mai rimanere incustoditi, per tutta la durata delle lezioni, della ricreazione e delle attività laboratoriali laddove possibile e consentite dal protocollo Covid 19. Durante gli spostamenti da un ambiente all'altro, all'ingresso e all'uscita, gli insegnanti dovranno essere coadiuvati dai collaboratori scolastici.
3. L'insegnante è il responsabile dell'andamento disciplinare della classe.
4. Durante le ore di lezione non è permesso agli insegnanti di allontanarsi dalla propria aula se non per gravi motivi e per tempi brevissimi. In tal caso l'insegnante affida gli alunni/e al collaboratore scolastico del suo piano che provvederà alla loro sorveglianza.

3- La vigilanza sui minori disabili

Poichè particolarmente imprevedibili nelle loro azioni ed impossibilitati ad autoregolarsi, la vigilanza dovrà essere sempre assicurata dal docente di sostegno e dal docente della classe che, in caso di necessità, potrà essere coadiuvato da un collaboratore scolastico.

4°- Infortuni e stati di malessere

In caso di malessere sopraggiunto attenersi scrupolosamente a quanto previsto dalle norme vigenti ed attuare correttamente tutte le procedure. In caso di infortunio, il personale presente:

- a) provvederà ad avvisare i familiari;
- b) nelle situazioni di gravità, anche presunta, inoltrerà richiesta di intervento urgente dei servizi sanitari d'emergenza (n° tel. 118).

In caso d'infortunio, l'insegnante presente, ai fini della procedura assicurativa, compilerà il modulo apposito sull'accaduto da consegnare all'ufficio di segreteria, che dovrà contenere:

- generalità dell'alunno, sede e classe ecc;
- dinamica dell'incidente, luogo, data, ora ed esito;
- nominativi di eventuali testimoni o presenza dell'insegnante;
- eventuali soccorsi prestati e conseguenze riportate.

In caso di intervento medico ed ospedaliero occorrerà informare i familiari della necessità di consegnare in segreteria la certificazione medica rilasciata del personale curante.

In caso di attività esposte a rischio specifico, il personale sarà tenuto a prendere tutte le precauzioni possibili per ridurre al minimo i fattori di rischio. In caso di incidenti o malori di una certa gravità, si avviseranno tempestivamente i genitori e si avviserà immediatamente il 118.

In caso l'alunno debba essere portato al Pronto Soccorso in ambulanza e i genitori non siano ancora arrivati o siano irreperibili, l'alunno dovrà essere accompagnato dal docente o da un collaboratore scolastico.

In particolare:

in caso di infortunio di un alunno/a durante l'orario scolastico o nel periodo preposto per l'accoglienza e la vigilanza, il docente o il collaboratore scolastico in turno di vigilanza deve avvertire tempestivamente e personalmente gli uffici di dirigenza e di segreteria, in modo che ne appuri i fatti, la responsabilità ed attivi le procedure opportune. Per quanto riguarda le azioni da attivare, in caso di incidente, il docente dovrà stilare

immediatamente una relazione tramite modulo prestampato, da consegnare agli uffici per l'espletamento delle opportune pratiche.

E' necessario redigere la dichiarazione anche nel caso di incidenti lievi o episodi incerti per evitare che nel caso di successive complicazioni o richieste di risarcimento per fatti non adeguatamente segnalati l'assicurazione non sia stata regolarmente attivata e quindi non copra il danno che di conseguenza resta a carico della scuola e del suo personale.

5° Vigilanza sugli alunni/e

La vigilanza sugli alunni/e è esercitata dal personale della scuola, docenti e personale ausiliario secondo la normativa vigente. L'insegnante è responsabile della vigilanza sugli alunni/e durante l'intero svolgimento delle lezioni e tale responsabilità permane durante le lezioni di eventuali docenti specializzati o esperti (C.M. n. 26 del 13/3/1958 e successive - art. 61 legge 312/80) durante le visite guidate e i viaggi di istruzione.

(l'art. 2048, 3° c. del c.c. prevede una responsabilità "aggravata" a carico dei docenti in quanto essa si basa su di una colpa presunta, ossia sulla presunzione di una "culpa in vigilando", di un negligente adempimento dell'obbligo di sorveglianza sugli allievi, vincibile solo con la prova liberatoria di non aver potuto impedire il fatto. E' necessario cioè che venga provato da parte dell'insegnante il caso fortuito, ossia un evento straordinario non prevedibile o superabile con la diligenza dovuta in relazione al caso concreto (età, grado di maturazione degli allievi, condizioni ambientali ecc). La prova liberatoria è stata, inoltre, caricata dalla giurisprudenza di un contenuto nel tempo sempre più gravoso.

I "precettori" non si liberano dalla responsabilità se non dimostrano in "positivo" di aver adottato in via preventiva le misure idonee ad evitare la situazione di pericolo favorevole alla commissione del fatto dannoso (Cfr. Cass. Sez. Un. 9.4.73, n.997. cit., ove si ritiene che la presenza dell'insegnante avrebbe potuto impedire l'evento dannoso con un intervento tempestivo finalizzato a dividere i due alunni che litigavano, evitando così che le ingiurie sfociassero in colluttazione. Si veda, anche, Cass. 3.2.72, n.260 ove si afferma che " la vigilanza è diretta ad impedire non soltanto che gli alunni compiano atti dannosi a terzi ma anche che restino danneggiati da atti compiuti da essi medesimi, da loro coetanei o da altre persone ovvero da fatti non umani. Sia che si applichi l'art. 2048 c.c. o l'art. 2043 c.c., con l'affidamento degli alunni/e all'istituzione scolastica si attua un trasferimento di quegli obblighi di vigilanza che di regola incombono sui genitori a tutela dei figli "minori" e che restano "sospesi" per il periodo di tempo connesso all'affidamento stesso.

Si sottolinea, infine, che l'affidamento dei figli minori all'amministrazione scolastica e, per il suo tramite al personale docente, non esclude la responsabilità dei genitori per il fatto illecito da quelli commesso. Infatti la responsabilità del genitore ai sensi dell'art.2048,1° c., e quella del precettore, ex art.2048, 2° c., per il fatto commesso dal minore capace durante il tempo in cui è ad esso affidato, non sono tra loro alternative ma concorrenti, poiché l'affidamento a terzi solleva il genitore soltanto dalla presunzione di colpa in vigilando, non anche da quella di colpa in educando, "rimanendo i genitori tenuti a dimostrare di aver impartito al minore un'educazione adeguata a prevenire comportamenti illeciti " (cfr. Cass. 21 settembre 2000, n.12501, in Giust. Civ., 2000, I, 2835; cfr. anche Cass. 26 novembre 1998 n.11984, in Giust. Civ. mass. 1998, 2460, secondo cui l'inefficacia dell'educazione impartita dai genitori, ai fini dell'affermazione della loro responsabilità per il risarcimento del danno causato dai loro figli, è desumibile anche dalla condotta di questi in violazione di leggi e regolamenti. Si ricorda che, nel procedimento civile il docente non è parte (l'azione risarcitoria va promossa nei confronti della P.A. che è la sola legittimata passiva); pertanto, egli non partecipa ad un processo in cui si decide sulla sussistenza o meno della responsabilità della P.A. che ha come suo presupposto la colpa dell'insegnante. L'esclusione dell'azione diretta contro il docente, solo in apparenza costituisce un vantaggio, mentre potrebbe rivelarsi al contrario una menomazione del suo diritto di difesa e un mero differimento di un suo coinvolgimento processuale (dinanzi alla Corte dei Conti) nell'ambito di una azione di rivalsa nei suoi confronti da parte della P.A. condannata al risarcimento del danno).

Durante gli intervalli, i docenti sono tenuti alla vigilanza coadiuvati dal personale ausiliario, che staziona lungo i corridoi e all'ingresso dei bagni .

Si ricorda ai docenti interessati al cambio di turno di non intrattenere colloqui con i colleghi onde evitare attese nei cambi previsti.

Agli studenti/studentesse non è consentito uscire dalla classe durante il cambio orario; essi attenderanno l'arrivo dell'insegnante tenendo un comportamento corretto, restando seduti al proprio posto.

Per prevenire possibili incidenti e per evitare eventuali attribuzioni di responsabilità, la vigilanza deve essere attiva, ovvero: la dislocazione dei docenti deve essere diffusa su tutta l'area interessata, prestando sempre la

massima attenzione; la dislocazione del personale ATA deve essere concentrata in particolare nei pressi dei servizi igienici e delle uscite; dovranno essere assolutamente rispettati gli orari, soprattutto in occasione di un intervallo in orari diversificati e dovranno essere, altresì, prontamente scoraggiati e prevenuti negli alunni tutti quegli atteggiamenti e comportamenti troppo esuberanti che possono facilitare il verificarsi di incidenti, nonché arrecare danni alle strutture e agli arredi.

6° Assenze alunni/e

Il docente della prima ora giustificherà le assenze degli allievi, controllando la regolarità della giustificazione ed, eventualmente, segnalando alla Presidenza o al Collaboratore del DS, per le opportune comunicazioni alla famiglia, anomalie, ivi comprese le assenze numerose, reiterate in particolari giorni o periodiche.

7° Uscite alunni/e

Le uscite degli studenti dall'aula durante le ore di lezione non saranno di norma consentite se non per potersi recare nei servizi igienico-sanitari. Esse possono essere concesse dai docenti a norma dei protocolli vigenti e per un tempo limitato al bisogno e per singolo alunno.

Durante le lezioni, la vigilanza nei corridoi sarà effettuata dal personale collaboratore scolastico.

I docenti e/o il personale collaboratore scolastico segnaleranno immediatamente all'ufficio di presidenza o ai responsabili di plesso ogni eventuale comportamento scorretto o pregiudizievole per l'incolumità degli allievi stessi. Le porte di ingresso non dovranno mai essere lasciate incustodita e/o aperta.

8° Comportamenti alunni/e

Ciascun docente, nell'esercizio dell'obbligo della sorveglianza e vigilanza dovrà operare in autonomia, con responsabilità e buon senso, al fine di adottare le misure che ritenga necessarie per la tutela e l'incolumità degli allievi stessi, osservando scrupolosamente il Codice Civile, il Regolamento di istituto e il Patto di corresponsabilità e relativa integrazione.

9° Rapporti docenti/alunni/e

Gli insegnanti, nel rapporto con gli alunni/e, dovranno colloquiare in modo pacato e senza ricorrere ad alcuna forma di intimidazione o di violenza verbale. Comportamenti scorretti o lesivi della dignità del personale o dei compagni da parte degli alunni/e andranno annotati sul registro online per i provvedimenti del caso.

In caso di comportamenti di rilevanza disciplinare degli alunni/e e per comportamenti particolarmente gravi, oltre che annotare IMMEDIATAMENTE i fatti sul registro online sarà opportuno avvisare la dirigenza o i suoi delegati, via e.mail, evitando sempre di lasciare incustoditi gli alunni/e.

10° Uscita alunni

I docenti impegnati nell'ultima ora di lezione saranno tenuti a far uscire gli alunni/e dalla classe e ad accompagnare gli stessi, ordinatamente in fila, fino alla porta di uscita prevista nella tabella di scaglionamento presente nel sito, assicurandosi di essere seguiti dall'intero gruppo classe. Il personale ausiliario regolerà il deflusso verso l'esterno. Nello scendere/salire le scale e nel recuperare l'uscita, si dovranno evitare ingorghi e intralci, onde evitare pericoli di assembramento.

In particolare:

a) gli alunni/e dovranno sempre essere presi in consegna dai genitori, dagli affidatari o da persone da questi delegati.

Sempre in caso di delega, il personale presente dovrà verificare se la persona che preleva l'allievo, corrisponde a quella i cui dati sono depositati in segreteria o in possesso dei responsabili dei plessi.

In nessun caso l'allievo potrà essere prelevato da persona minorenni o sconosciuta.

Per gli alunni della Scuola Secondaria di Primo Grado sarà autorizzata per iscritto dai genitori o dagli affidatari l'uscita autonoma degli alunni.

b) Gli insegnanti, in caso di mancata presenza del genitore/affidatario o suo delegato al momento dell'uscita dell'alunno dalla scuola, esperiti inutilmente tempi d'attesa e contatti telefonici, affideranno l'alunno al collaboratore scolastico.

C) Le norme del precedente punto "a" si applicano anche in caso di richiesta di uscita anticipata dalla scuola

Al termine delle lezioni, l'uscita degli alunni avviene secondo lo scaglionamento orario e con la vigilanza del personale docente di turno e del collaboratore scolastico.

11° Cambio ora lezione

Il cambio dell'ora dovrà avvenire nel modo più rapido possibile e i docenti dovranno aver cura di lasciare la classe, alla fine dell'ora di lezione, in custodia al collega o al collaboratore scolastico; se i collaboratori saranno già impegnati, i docenti dovranno effettuare lo scambio nel tempo più breve possibile. I docenti che prendono servizio dopo la prima ora di lezione, saranno tenuti al rispetto della massima puntualità. Tutti i docenti coinvolti nei cambi dovranno essere a conoscenza di particolari procedure di cambio.

I collaboratori scolastici, all'inizio delle lezioni antimeridiane o pomeridiane o ai cambi di turno dei docenti nelle scolaresche, dovranno accertarsi di eventuali ritardi o di assenze dei docenti nelle classi.

In caso di ritardo o di assenza dei docenti, non tempestivamente annunciati dagli stessi, i collaboratori scolastici saranno tenuti a vigilare sugli alunni, dandone avviso, nel contempo, ai referenti di plesso che, a loro volta, avviseranno la dirigenza. I docenti che entreranno in servizio a partire dalla 2^a ora o che avranno avuto un'ora libera, saranno tenuti a farsi trovare già davanti all'aula interessata per consentire un rapido cambio.

Alla luce di tali indicazioni, la classe non dovrà mai rimanere incustodita e a nessun alunno dovrà essere consentito di allontanarsi dall'aula, in attesa del docente dell'ora successiva.

12° Vigilanza sui "minori disabili"

La vigilanza sugli alunni disabili, ~~altri~~ particolarmente imprevedibili nelle loro azioni ed impossibilitati ad autoregolarsi, dovrà essere sempre assicurata dal docente di sostegno o da chi ha mansione specifica (personale ATA ex-art. 7 CCNL 2005) o dal docente della classe eventualmente coadiuvato, in caso di necessità, da un collaboratore scolastico.

In caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.

13° Spostamento alunni

Gli alunni che si recano in palestra o in altri ambienti per attività alternative, dovranno essere accompagnati all'andata e al ritorno dai docenti.

La sorveglianza nella palestra è affidata all'insegnante e quando è possibile a un collaboratore scolastico.

In relazione al profilo di responsabilità per mancata vigilanza, ma anche in considerazione degli aspetti pedagogici, **dovrà essere evitato l'allontanamento temporaneo degli alunni dalla classe per motivi disciplinari.**

Si invitano altresì i docenti a non fare uscire dall'aula gli alunni per incombenze legate all'attività didattica (come per esempio fotocopie, reperimento di materiale od altro).

Per queste necessità i docenti si rivolgeranno al personale ausiliario in tempo utile e MAI a ridosso dell'inizio delle lezioni.

Grande attenzione si dovrà porre alla **prevenzione degli incidenti** dando il giusto spazio anche a tutti quei particolari che possono sembrare di secondaria importanza. Ogni operatore (docente o collaboratore scolastico) dovrà segnalare qualunque evento possa individuarsi come situazione di rischio.

14° Entrate in ritardo/Uscite anticipate

Per evitare assembramenti e situazioni di promiscuità che potrebbero nuocere alla salute degli alunni/e, segnatamente nel periodo di emergenza Covid 19, si devono ridurre al minimo, solo in caso di gravissimi e comprovati motivi (da documentare e NON da sottoscrivere in autocertificazione) , entrate posticipate ed uscite anticipate.

I genitori dovranno essere consapevoli che, ai sensi di Legge e di Regolamento, la vigilanza termina all' uscita dell'alunno dall' edificio (per edificio intendosi naturalmente anche le sue pertinenze, ossia aree cortilizie et similia).

15° Ritardi genitori

Visto il momento di emergenza Sars COV 2, per garantire la sicurezza degli alunni/e si raccomanda la massima puntualità nell'accompagnare e prelevare i propri figli da scuola.

Qualora i genitori (o chi ne fa le veci) degli alunni/e che vengono prelevati personalmente, siano in ritardo, il personale collaboratore dovrà custodire tali allievi attuando ogni possibile accorgimento di comunicazione con la famiglia e con l'Ufficio dell'Istituto, fino a quando non venga provveduto in merito e gli alunni/e vengano prelevati in totale sicurezza.

16° Frequenze irregolari

Nel caso di frequenza irregolare e di ritardo nelle giustificazioni, il coordinatore di classe dovrà avvisare la segreteria alunni per il seguito di competenza.

17° Mensa scolastica

Durante il servizio mensa, i docenti in orario si occuperanno della vigilanza e non potranno mai assentarsi per espletare altri compiti.

Durante la refezione scolastica i collaboratori scolastici non "sostituiranno" i docenti, ma si "affiancheranno" ad essi. Le classi, durante questo intervallo di tempo, saranno gestite dai rispettivi insegnanti e i collaboratori scolastici potranno svolgere un ruolo di vigilanza e assistenza in compresenza e a supporto dei docenti.

I collaboratori scolastici e gli insegnanti presenti alla mensa controlleranno che gli alunni/e mettano in atto le procedure relative a un'adeguata igiene personale come previsto dal protocollo per l'applicazione delle misure di sicurezza Covid19 e durante il pranzo, controlleranno ed educeranno a comportamenti corretti.

18° Vigilanza durante le visite guidate/viaggi d'istruzione

La vigilanza sugli alunni/e durante lo svolgimento di visite guidate o viaggi d'istruzione dovrà essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori, ai sensi delle norme vigenti.

SI ADOPERERA' IL PRINCIPIO DELLA ROTAZIONE DEI DOCENTI ACCOMPAGNATORI E, DI NORMA, IL DOCENTE ACCOMPAGNATORE ESPLETERA' IL SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO SOLO UNA VOLTA ALL'ANNO (leggi anno scolastico).

Gli accompagnatori (anche quelli delle classi a indirizzo sperimentale sportivo e musicale d'ordinamento dovranno sottoscrivere, di norma, entro e non oltre 5 giorni prima del viaggio, un particolare atto di assunzione di responsabilità di sorveglianza, tutela e sorveglianza sui minori, ai sensi del Codice Civile vigente e delle altre disposizioni normative vigenti).

In caso di partecipazione di uno o più alunni disabili ex Legge 104, sarà designato – in aggiunta al numero di accompagnatori dovuto in proporzione al numero dei partecipanti – il docente di sostegno alla disabilità.

Ai docenti accompagnatori, per i quali tale compito costituisce a tutti gli effetti prestazione di servizio espletata, non è consentito in nessun momento abbandonare la vigilanza sugli alunni (che dovrà essere sottoscritta con un'assunzione di responsabilità totale, garantendo inoltre le mansioni poste in essere dalle norme vigenti in materia, anche in considerazione della imprevedibilità delle azioni degli alunni, cfr. giurisprudenza *de qua*).

Gli insegnanti accompagnatori sono tenuti ad illustrare alle classi le finalità didattiche e i contenuti culturali del viaggio, avendo cura di effettuare alcune attività di preparazione al viaggio stesso; gli stessi

accompagnatori dovranno altresì relazionare, per iscritto, sull'andamento dell'intero percorso didattico, specificando gli obiettivi conseguiti e le strategie didattiche adottate. E' obbligatorio che tutti i partecipanti al viaggio siano coperti da polizza assicurativa contro gli infortuni. Si sottolinea che la vigilanza sugli alunni va esercitata 24 ore su 24.

I docenti sono pertanto responsabili del comportamento degli alunni/e. In particolare, si ricorda che gli alunni/e nel corso dell'intero viaggio o visita guidata non possono essere mai lasciati liberi di muoversi autonomamente in assenza dei docenti accompagnatori.

I docenti devono prestare adeguata cura al momento dell'effettiva fruizione di vettori e di strutture alberghiere, per evitare che gli alunni/e siano sottoposti a rischi e pericoli per la loro incolumità

In caso di soggiorno presso strutture alberghiere è necessario che i docenti accedano preventivamente alle camere per rilevare i rischi potenziali derivanti dall'accesso ad aree a rischio (terrazze, balconi, solai, apertura verso l'esterno, ecc.) e, conseguentemente, adottare ogni idoneo provvedimento, quali: la richiesta di immediata sostituzione della medesima con altra priva di pericolosità, ovvero, anche in relazione all'età degli alunni ospitati, impartire adeguate indicazioni a non adottare specifiche condotte pericolose; tramite l'organizzatore, la ricerca di altra struttura alberghiera adeguata; in caso estremo, il rientro anticipato.

Del fatto in commento deve essere avvisato, senza ritardi, il dirigente scolastico e le famiglie.

19° Registri elettronici

Ogni insegnante dovrà tenere aggiornato quotidianamente il registro in tutte le parti che lo compongono e di cui ogni docente ne sarà responsabile nella compilazione, che dovrà essere sistematica ed immediata (sarà consentito un periodo massimo di tre giorni per l'aggiornamento dello stesso, alla fine dei quali scatterà il blocco e non sarà permesso più l'accesso).

Solo con motivate giustificazioni, valutate dal dirigente scolastico, e per eccezionali circostanze, potrà essere riattivato il servizio di registrazione.

20° Tabella A - Profilo di area del personale A.T.A.

Nella presente circolare sono più volte menzionati i collaboratori scolastici, infatti, si sottolinea che il dovere alla vigilanza, che rappresenta uno degli obblighi rientranti nei doveri del personale docente, fa capo anche, tra gli compiti spettanti, al personale ATA.

Area A - "... E' addetto ai servizi generali della scuola con compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche, durante la ricreazione e del pubblico; ..." Hanno anche il compito di vigilare sul tragitto che va dal cancello all'edificio scolastico - entrata. In particolare, l'art. 47, comma 1, lettera a del CCNL 29/11/07 (Tab.A) prevede obblighi di vigilanza anche del personale ATA. Infatti il CCNL del comparto scuola individua per i collaboratori scolastici mansioni di accoglienza e sorveglianza intesa come "controllo assiduo e diretto a scopo cautelare", degli alunni nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante l'intervallo. Il collaboratore scolastico non si può rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del docente ed è responsabile per i danni subiti dagli alunni a causa della sua omessa vigilanza solo se aveva precedentemente ricevuto l'affidamento dei medesimi.

Gli operatori scolastici (docenti ed ATA) intervengono, indipendentemente dalla classe di competenza, nelle situazioni di rischio o di conflitto fra alunni.

21 °Ricevimento dei genitori

Attualmente e fino a nuove disposizioni, i colloqui con le famiglie avverranno esclusivamente in modalità Smart, secondo quanto previsto dai regolamenti per il contenimento e lotta al coronavirus Sars COV 2.

22 ° Accesso ai locali scolastici

Nei locali scolastici non possono accedere persone estranee, se non previa autorizzazione del DS o dei suoi delegati e secondo le modalità previste dalla Legge (vedi OBBLIGO DI GREEN PASS e mascherina antivirale relativo alla gestione dell'emergenza Covid19). Lo stesso vale per tutte le altre persone (tecnici, operatori sanitari, esperti, docenti di madrelingua, etc.)

24° Collaboratori scolastici: ulteriori norme di sorveglianza e vigilanza

La sorveglianza dell'atrio e dei corridoi è affidata ai collaboratori scolastici,

I collaboratori scolastici dovranno:

- essere facilmente reperibili da parte dei docenti, per qualsiasi evenienza: pertanto non si allontaneranno dalle apposite postazione previste, se non in casi particolari di urgenza e per pochi minuti;
- comunicare immediatamente al Dirigente Scolastico o ai suoi collaboratori o al responsabile di plesso l'eventuale assenza dell'Insegnante dall'aula, per evitare che la classe resti incustodita;
- vigilare sulla sicurezza ed incolumità degli alunni, in particolare all'ingresso, durante gli intervalli, negli spostamenti e nelle uscite degli alunni per recarsi ai servizi o in altri locali;
- sorvegliare gli alunni in caso di ritardo, assenza o allontanamento momentaneo dell'insegnante dalla classe;
- impedire che gli alunni possano svolgere azioni di disturbo nel corridoio eventualmente segnalando tempestivamente alla Presidenza o ai suoi collaboratori particolari situazioni;
- accertarsi che le persone presenti nella scuola siano autorizzate;
- impedire che le persone non autorizzate dal Dirigente Scolastico (es. genitori, rappresentanti, ...) circolino all'interno dell'edificio e/o disturbino le lezioni;
- controllare che gli alunni non si fermino nei servizi più del tempo necessario;
- controllare le classi fino all'arrivo del docente ai cambi dell'ora;
- controllare che non si faccia un uso improprio delle uscite di sicurezza;
- segnalare immediatamente al Docente di classe (o al Coordinatore di plesso/staff di presidenza) e/o al DSGA qualsiasi comportamento anomalo, degno di attenzione);
- controllare quotidianamente la praticabilità ed efficienza delle vie di esodo;
- non distrarsi durante la sorveglianza in attività non pertinenti con la funzione di collaboratore scolastico.

25° Norme generali di Sicurezza

- È opportuno prendere visione di tutti i documenti obbligatori per legge, dei Regolamenti deliberati dal Collegio docenti e dal Consiglio d'Istituto (ovviamente anche quelli relativi all'emergenza Covid19) e di ogni altro documento contenente informazioni o istruzioni in ordine alla sicurezza scolastica, ai sensi di Legge e di Regolamento.

- Tutto il personale della scuola deve partecipare alle iniziative di formazione/informazione in tema di sicurezza ed alle esercitazioni di evacuazione d'emergenza.

- Ove non diversamente disposto, la programmazione, effettuazione e verifica delle prove di evacuazione sono delegate, per ciascun plesso/sede, ai locali addetti al servizio di evacuazione e d'emergenza. Si ricorda che le predette prove debbono essere fatte almeno due nell'anno scolastico;

- Porre particolare attenzione nella vigilanza nei punti con rischio specifico: - transito o sosta nelle scale e/o luoghi a rischio

- Per favorire l'interiorizzazione dei comportamenti corretti, da parte degli alunni, sarà opportuno contestualizzare i temi della sicurezza nella programmazione educativo-didattica ordinaria e fornire periodicamente informazioni agli alunni sui fattori di rischio, strutturali e comportamentali, presenti nei locali scolastici. - Tutto il personale ha l'obbligo di segnalare al DS eventuali situazioni di rischio sopraggiunte o non rilevate. In caso di rischio immediato il personale presente deve urgentemente provvedere ad isolare ed interdire l'area in cui si è verificata la situazione di rischio.

Il Dirigente Scolastico

Vincenzo Pisto

firmadigitale